



**Decreto n. 1496(218906)  
del 26/11/2019**

### IL RETTORE

- VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390" e, in particolare, l'articolo 8, comma 4;
- VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 20700) del 30 novembre 2018 e in particolare l'articolo 49;
- VISTO il "Regolamento Didattico di Ateneo", emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) del 21 marzo 2019;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 marzo 2019, n. 277 e relativi allegati, recante "Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2019/2020" e in particolare l'Allegato 2, articoli 11, 12 e 13;
- ACCERTATA la disponibilità di posti in funzione dei numeri programmati nei diversi anni accademici che si sono resi disponibili in seguito a rinunce agli studi, a trasferimenti, passaggi e ad abbandoni degli studi nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti definiti nei decreti annuali di programmazione locali e nazionali, approvati dal MIUR, per ciascuna coorte di immatricolati;
- VISTA la tabella dei posti disponibili per le iscrizioni ad anni di corso successivi al primo elaborata dall'Unità Supporto all'Organizzazione e alla Pianificazione Strategica ed Integrata delle Funzioni direzionali della Programmazione, Organizzazione e Controllo, con specifico riferimento ai posti disponibili per i corsi a programmazione nazionale e locale afferenti alla Scuola di Studi umanistici e della formazione;
- VISTA la nota prot. 173172 del 3 ottobre 2019 del Rettore trasmessa ai Presidenti delle Scuole, avente ad oggetto "Bando di selezione per l'accesso ad anni per i corsi di studio a numero programmato A.A. 2019-2020 – Posti disponibili per le iscrizioni – Richiesta criteri di ammissione";
- VISTA la nota prot. 201305 del 5 novembre 2019 della Scuola di Studi umanistici e della formazione di risposta alla nota di cui sopra, che riporta le decisioni assunte dai Consigli dei corsi di studio a programmazione nazionale e locale in merito ai criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dell'iscrizione agli anni successivi al primo per i corsi a programmazione afferenti alla Scuola;



DECRETA

l'emanazione del **Bando di selezione per l'accesso agli anni di corso successivi al primo dei corsi a numero programmato nazionale e locale della Scuola di Studi umanistici e della formazione per l'anno accademico 2019/2020.**

*Art. 1 - Posti disponibili ad anni successivi al primo*

1. È indetta presso questo Ateneo la selezione solo per titoli per l'ammissione ad anni di corso successivi al primo dei corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale e locale della Scuola di Studi umanistici e della formazione dell'Università degli Studi di Firenze per l'A.A. 2019/2020, nel limite dei posti indicati nella tabella che segue:

CORSO DI STUDIO		POSTI DISPONIBILI A.A. 2019/2020			
		II° ANNO	III° ANNO	IV° ANNO	V° ANNO
<b>Corsi di laurea magistrali a ciclo unico</b>					
LM-85bis	Scienze della formazione primaria	49	56	94	112
<b>Corsi di laurea</b>					
L-19	Scienze dell'educazione e della formazione	65	83		

2. Il numero dei posti disponibili per l'iscrizione agli anni successivi al primo per l'A.A. 2019/2020 è stato definito esclusivamente dal numero dei posti resi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione.
3. Il numero dei posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione è **complessivo**, è dato dalla somma dei posti riservati ai cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 189/2002, dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero e dei posti riservati ai cittadini cinesi del Progetto Marco Polo.
4. I dati sono stati rilevati alla data 1 agosto 2019.

*Art. 2 – Requisiti per la partecipazione*

1. All'assegnazione dei posti previsti nella Tabella di cui al precedente articolo 1, possono concorrere gli **studenti e i laureati** con carriere pregresse che intendano proseguire gli studi in un anno di corso successivo al primo e che siano **in possesso dei requisiti di carriera di cui al successivo articolo 3** del presente Bando. Nello specifico possono partecipare al bando di selezione:
  - a. gli **studenti di Università italiane o straniere**, iscritti nell'A.A. 2019/2020 ad anni accademici successivi al primo a corsi di studio dell'ordinamento 270/2004, che chiedono il **trasferimento** al medesimo corso di studio o a corso di studio diverso rispetto a quello di provenienza.  
Gli studenti provenienti da Università straniere devono essere altresì in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente circolare MIUR del 11/03/2019 disponibile sul sito <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>;
  - b. gli **studenti dell'Ateneo fiorentino**, iscritti nell'A.A. 2019/2020 ad anni successivi al primo ad altro corso di studio dell'ordinamento 270/2004, che chiedono il



**passaggio** ad un corso di studio del presente Bando;

- c. I **laureati di Università italiane o estere** che, in forza di una delibera di riconoscimento dei crediti con ammissione ad anni successivi al primo, chiedono l'immatricolazione con **abbreviazione di corso** a un corso di studio del presente Bando;
  - d. i **decaduti/rinunciatori** che, in forza di una delibera di riconoscimento dei crediti con ammissione ad anni successivi al primo, chiedono la **reimmatricolazione ad anni successivi al primo**, di cui alla sez. 7 del Manifesto degli Studi per l'A.A. 2019/2020, ad un corso di studio del presente Bando.
2. In applicazione alle disposizioni di cui al DM 277/2019, **non è richiesto il superamento di alcuna prova di ammissione.**

*Art. 3 - Criteri di ammissione per gli anni successivi al primo*

1. Criteri per essere ammessi agli anni successivi:

1.a Per l'ammissione ad anni successivi al primo del **corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85bis]** occorre essere in possesso delle seguenti soglie minime di CFU riconosciuti:

- per il II° anno di corso: almeno 40 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari:

- |                |            |          |
|----------------|------------|----------|
| ▪ L-FIL-LET/12 | ▪ M-PED/03 | ▪ SPS/08 |
| ▪ MAT/03       | ▪ M-PSI/04 |          |
| ▪ M-PED/01     | ▪ M-STO/04 |          |

- per il III° anno di corso: almeno 100 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari:

- |                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| ▪ CHIM/03      | ▪ M-GGR/01 | ▪ M-PED/04 |
| ▪ L-FIL-LET/10 | ▪ M-PED/01 | ▪ M-STO/04 |
| ▪ L-FIL-LET/12 | ▪ M-PED/02 | ▪ SPS/08   |
| ▪ MAT/03       | ▪ M-PED/03 |            |

- per il IV° anno di corso: almeno 150 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari:

- |                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| ▪ BIO/05       | ▪ MAT/03   | ▪ M-PED/04 |
| ▪ CHIM/03      | ▪ M-GGR/01 | ▪ M-STO/04 |
| ▪ L-ART/07     | ▪ M-PED/01 | ▪ SPS/08   |
| ▪ L-FIL-LET/10 | ▪ M-PED/02 |            |
| ▪ L-FIL-LET/12 | ▪ M-PED/03 |            |

- per il V° anno di corso: almeno 200 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari:

- |                |                |            |
|----------------|----------------|------------|
| ▪ BIO/05       | ▪ L-FIL-LET/12 | ▪ M-PED/04 |
| ▪ CHIM/03      | ▪ MAT/03       | ▪ M-PED/04 |
| ▪ FIS/08       | ▪ MAT/04       | ▪ M-PSI/04 |
| ▪ ICAR/17      | ▪ M-EDF/02     | ▪ M-PSI/08 |
| ▪ IUS/10       | ▪ M-GGR/01     | ▪ M-STO/04 |
| ▪ L-ANT/03     | ▪ M-PED/01     | ▪ SPS/08   |
| ▪ L-ART/07     | ▪ M-PED/02     |            |
| ▪ L-FIL-LET/10 | ▪ M-PED/03     |            |



1.b Per l'ammissione ad anni successivi al primo al **corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione [Classe L-19]** occorre essere in possesso delle seguenti soglie minime di CFU riconosciuti:

- per il II° anno di corso: almeno 40 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari:

- |            |            |            |
|------------|------------|------------|
| ▪ MED/38   | ▪ M-PED/02 | ▪ M-PSI/04 |
| ▪ M-FIL/04 | ▪ M-PED/03 | ▪ SPS/07   |
| ▪ M-PED/01 | ▪ M-PED/04 |            |

- per il III° anno di corso: almeno 80 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari, distinti nei tre curricula del corso di studi:

1. Educatore per la prima infanzia (E34):

- |            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| ▪ IUS/10   | ▪ M-PED/01 | ▪ M-STO/04  |
| ▪ M-DEA/01 | ▪ M-PED/02 | ▪ SECS-P/10 |
| ▪ MED/38   | ▪ M-PED/03 | ▪ SECS-S/05 |
| ▪ MED/39   | ▪ M-PED/04 | ▪ SPS/07    |
| ▪ M-FIL/04 | ▪ M-PSI/04 |             |

2. Educatore per l'età adulta e la terza età (E35):

- |            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| ▪ INF/01   | ▪ M-PED/01 | ▪ M-STO/04  |
| ▪ IUS/10   | ▪ M-PED/02 | ▪ SECS-P/10 |
| ▪ M-DEA/01 | ▪ M-PED/03 | ▪ SECS-S/05 |
| ▪ MED/38   | ▪ M-PED/04 | ▪ SPS/07    |
| ▪ M-FIL/04 | ▪ M-PSI/04 | ▪ SPS/09    |

3. Educatore per l'inclusione della disabilità e del disagio giovanile (E36):

- |            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| ▪ IUS/10   | ▪ M-PED/02 | ▪ SECS-P/10 |
| ▪ M-DEA/01 | ▪ M-PED/03 | ▪ SECS-S/05 |
| ▪ MED/38   | ▪ M-PED/04 | ▪ SPS/07    |
| ▪ M-FIL/04 | ▪ M-PSI/04 |             |
| ▪ M-PED/01 | ▪ M-STO/04 |             |

2. Il numero totale dei CFU riconosciuti sarà attribuito sulla base delle autocertificazioni dichiarate in domanda. Non sono ammesse integrazioni successive alla domanda.
3. A parità di CFU prevale la media ponderata dei voti più alta. Non verranno valutate le lodi, le idoneità e i giudizi. Per gli esami conseguiti in Atenei stranieri con sistema di votazione diverso da quello italiano, i voti verranno convertiti secondo i criteri stabiliti nella "Tabella di conversione dei titoli stranieri" di cui all'Allegato 2, del D.D. n. 859 del 2 maggio 2019.
4. In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).

*Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione agli anni successivi al primo*

1. La domanda di iscrizione agli anni successivi al primo per i corsi di cui al presente Bando, si presenta **solo ed esclusivamente online collegandosi all'applicativo TURUL all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>**. La domanda dovrà essere presentata entro il **termine massimo di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data successiva di pubblicazione del presente bando, inclusi sabati e festivi**. Oltre tale scadenza il



collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda né iscriversi con altre modalità agli anni successivi al primo.

2. I candidati che vogliono presentare la propria candidatura per più corsi del presente Bando, dovranno presentare **una domanda per ciascun corso di studio**.
3. Il candidato dovrà autocertificare in sede di domanda tramite l'apposita maschera dell'applicativo TURUL **gli esami sostenuti per i quali si richiede il riconoscimento** per il presente bando, con indicazione dei crediti conseguiti entro la data di scadenza del bando e relativa valutazione.
4. Alla domanda deve essere allegata, **attraverso upload** la seguente documentazione:
  - **Programmi degli esami sostenuti** per i quali si richiede il riconoscimento dei crediti per il presente bando (*non dovuti dagli studenti dell'Ateneo fiorentino*);
  - se **iscritto o laureato in Ateneo straniero**, documentazione rilasciata dall'Ateneo di provenienza, tradotta in lingua italiana, legalizzata secondo la normativa vigente e accompagnata dalla Dichiarazione di valore in loco, che attesti gli anni di iscrizione, il numero di ore di attività didattica di ciascun insegnamento sostenuto e/o convalidato, il voto e i relativi **programmi didattici in lingua italiana**. Gli studi compiuti, se svolti presso Atenei di Paesi UE, possono essere attestati dal **Diploma Supplement**, fermo restando l'obbligo della presentazione dei programmi, laddove mancanti, e/o della Dichiarazione di Valore. Verranno presi in considerazione soltanto gli insegnamenti che trovano una **corrispondenza nell'Ordinamento italiano** previsto per il Corso di Studio richiesto.
5. Nel caso in cui le **dichiarazioni presentate dall'interessato risultino false o mendaci**, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) l'interessato **decadrà automaticamente dal diritto al trasferimento, passaggio o abbreviazione di corso e da ogni beneficio eventualmente maturato**.
6. Al termine della procedura il sistema consentirà di **stampare il bollettino di euro 30,00** quale contributo di partecipazione alla selezione. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità che saranno proposte dall'applicativo informatico. Il versamento potrà essere effettuato anche tramite carta di credito. **Il pagamento del contributo** dovrà essere effettuato, a pena di esclusione dalla procedura in oggetto, entro il termine di scadenza della domanda di iscrizione indicato nel precedente comma 1. Il pagamento del contributo entro i termini è condizione necessaria per il perfezionamento dell'iscrizione.
7. Gli interessati sono invitati a consultare lo stato della propria domanda sull'applicativo **TURUL** collegandosi <https://ammissioni.unifi.it> verificando, dopo aver effettuato l'accesso, che l'iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito.
8. Per nessun motivo potrà essere effettuato il rimborso del contributo per la partecipazione alla selezione versato.

*Art. 5 – Consiglio del Corso di studio e valutazione delle domande*

1. Le istanze verranno valutate dal Consiglio del Corso di studio al quale il candidato intende iscriversi, che valuterà la effettiva corrispondenza o affinità tra i settori scientifici disciplinari acquisiti dal candidato nel corso di laurea di provenienza con



quelli degli insegnamenti previsti dal corso di studio per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti.

2. Il riconoscimento dei crediti formativi verrà effettuato in base ai CFU previsti dal Regolamento del corso di studi della coorte di riferimento, valutando la congruità degli obiettivi formativi del singolo insegnamento, l'eventuale obsolescenza e tenendo conto anche delle eventuali propedeuticità e sbarramenti previsti nel Regolamento del corso di studio.
3. Il Consiglio di Corso di studio procederà con delibera al riconoscimento dei crediti e alla conseguente imputazione dell'anno di corso a cui il candidato ha titolo per iscriversi.
4. Nella valutazione dei programmi, ai fini della convalida degli esami, potrà essere richiesto il parere scritto dei docenti dei rispettivi corsi di insegnamento per il relativo corso di studio.
5. Per la convalida degli esami sostenuti, in caso di non corrispondenza dei programmi didattici, potranno essere richieste prove integrative.
6. Per gli esami svolti in Atenei stranieri, i crediti sono riconosciuti in base alla valutazione dei programmi, tenendo conto del numero dei crediti in ECTS o del numero di ore di ciascun esame se sostenuto in Atenei che non adottano il sistema ECTS.
7. Ciascun Consiglio del corso di studio, alla conclusione dei propri lavori, procederà alla redazione di un verbale scritto in cui verrà indicato, per ognuno dei richiedenti:
  - l'idoneità formale della domanda (presenza dei requisiti, completezza della documentazione);
  - i crediti riconosciuti;
  - l'anno di corso a cui sia possibile scrivere lo stesso, sulla base dei requisiti indicati dai relativi Regolamenti del corso di studio.
8. Al Consiglio del Corso di studio è rimessa ogni responsabilità in ordine alla regolare valutazione della carriera e riconoscimento dei crediti.

*Art. 6 – Esito della valutazione delle istanze e assegnazione dei posti ai candidati*

1. Qualora il numero di domande siano superiori al numero dei posti disponibili per anno di cui alla Tabella dell'articolo 1 del presente Bando, verrà formulata una **graduatoria di merito** (per ogni anno di corso) sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 3.
2. L'esito della valutazione delle istanze con l'indicazione dei **candidati assegnatari di posto** sarà reso noto sull'applicativo **TURUL all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>**. **Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, non verranno inviate comunicazioni personali.**

*Art. 7 – Modalità di iscrizione ai corsi di studio dei candidati assegnatari di posto*

1. I candidati **assegnatari di posto**, dovranno **collegarsi all'applicativo TURUL all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>**, ed **entro un termine massimo di 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti di cui al precedente articolo 6, comma 2**, del presente Bando, incluso il giorno di pubblicazione della graduatoria ed esclusi sabati e festivi, devono:
  - **confermare il posto** loro assegnato in base al risultato della prova;
  - seguendo le istruzioni di dettaglio che verranno fornite nell'applicativo



informatico TURUL effettuare la procedura di:

- **trasferimento**, se candidato già iscritto a un corso di laurea di altro Ateneo;
  - **passaggio di corso**, se candidato già iscritto a un corso di laurea di questo Ateneo;
  - **iscrizione**, se candidato iscritto o laureato in Atenei stranieri;
  - **reimmatricolazione**, se candidato decaduto/rinunciatario.
2. La **mancata presentazione** della domanda di trasferimento, ovvero di passaggio, ovvero di iscrizione, ovvero di reimmatricolazione e della relativa documentazione degli aventi titolo nei termini e nei modi indicati al comma 1 equivale a rinuncia al posto e comporterà la decadenza dal diritto all'iscrizione agli anni successivi al primo ai corsi di studio del presente Bando per l'A.A.2019/2020 non assumendo rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo.
  3. Si procederà allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia o mancata iscrizione del candidato vincitore entro il termine assegnato.
  4. I termini per la copertura degli eventuali posti rimasti vacanti in seguito a mancate iscrizioni di cui al precedente comma 2 saranno resi noti mediante pubblicazione sull'applicativo TURUL all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>.
  5. L'Università si riserva di non assegnare i posti nel caso non vi siano candidati idonei.

#### *Art. 8 – Informazioni e comunicazioni*

1. Per ogni informazione di **natura didattica**, come sui requisiti di carriera, di riconoscimento crediti e o, in generale, di valutazione di carriera, i candidati possono rivolgersi alla Scuola di Studi umanistici e della formazione contattando i seguenti indirizzi e-mail:
  - [clmprimaria@st-umaform.unifi.it](mailto:clmprimaria@st-umaform.unifi.it) per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria [Classe LM-85bis];
  - [cltriennali@scforma.unifi.it](mailto:cltriennali@scforma.unifi.it) per il corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione [Classe L-19];indicando in oggetto *"Domanda di ammissione anni successivi al primo"*.
2. Eventuali anomalie di **natura tecnica** andranno segnalate tempestivamente tramite il servizio *"richiedi assistenza"* dell'applicativo informatico TURUL collegandosi <https://ammissioni.unifi.it>.
3. I servizi di assistenza e supporto di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, saranno attivi fino alle ore 13:00 di due giorni precedenti la scadenza delle iscrizioni di cui all'articolo 4, comma 1 del presente bando.
4. **Non verrà dato seguito a richieste pervenute con modalità e tempi diversi rispetto a quanto indicato nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.**
5. Eventuali avvisi riguardanti il presente bando saranno pubblicati sull'applicativo TURUL al seguente indirizzo web <https://ammissioni.unifi.it>. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica agli interessati, non verranno inviate comunicazioni personali.

#### *Art. 9 – Trattamento dei dati personali*

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione



dei dati Personali (GDPR 2016/679).

2. I candidati sono invitati a prendere visione dell'“*Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del personale o a procedure di selezione per l'ammissione a corsi a numero programmato o per il conferimento di assegni di ricerca, borse di studio, incarichi di collaborazione e/o insegnamento.*” consultabile all'indirizzo [https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa\\_SELEZIONI.pdf](https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_SELEZIONI.pdf).
3. Le domande e i documenti prodotti dai candidati costituiscono “documenti amministrativi” rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza. Tali atti una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati nel giudizio volto all'accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. Saranno in ogni caso rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.

*Art. 10 – Pubblicità*

1. Il presente Decreto è pubblicato nell'albo dell'Ateneo ed è consultabile all'indirizzo <https://ammissioni.unifi.it>. Detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.

*Art. 11 – Responsabile del procedimento*

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Orfeo, Dirigente dell'Area dei Servizi alla Didattica.

*Art. 12 – Disposizioni finali*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si fa rinvio alle disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa.
2. Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alla selezione indetta con il presente Decreto per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.

Firenze, **26 novembre 2019**

IL RETTORE  
*f.to Prof. Luigi Dei*